

Codice A1614A

D.D. 29 dicembre 2022, n. 885

Decreto MiPAAF n. 383963 del 01/09/2022 - Fondo foreste italiane 2022. Decreto MiPAAF n. 9403879 del 30/12/2020 - Registro nazionale dei materiali di base. Decreto interministeriale n. 608943 del 19/11/2021 - Linee guida per l'identificazione dei boschi vetusti. Affidamento diretto a IPLA S.p.A. nell'ambito dell'"in house providing" - Accertamento di € 273.538,00 sul capitolo n. 24044/2022 bilancio gestionale...



ATTO DD 885/A1614A/2022

DEL 29/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Decreto MiPAAF n. 383963 del 01/09/2022 - Fondo foreste italiane 2022. Decreto MiPAAF n. 9403879 del 30/12/2020 - Registro nazionale dei materiali di base. Decreto interministeriale n. 608943 del 19/11/2021 - Linee guida per l'identificazione dei boschi vetusti. Affidamento diretto a IPLA S.p.A. nell'ambito dell'"in house providing" - Accertamento di € 273.538,00 sul capitolo n. 24044/2022 bilancio gestionale 2022-2024, impegno di € 83.538,00 (38.538,00/2023 e 45.000,00/2024) sul capitolo di spesa 110440 e prenotazione di spesa per complessivi € 190.000,00 (35.000,00/2023 e 155.000,00/2024) sul capitolo di spesa 110440.

Premesso che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", il quale all'articolo 3, comma 2, lettera s bis), riporta la definizione di "bosco vetusto" e all'articolo 7, comma 13 bis), prevede l'adozione di "apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Transizione Ecologica n. 608943 del 19 novembre 2021 ha approvato le "Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti";
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ora Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF, n. 383963 del 01 settembre 2022 "Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane, annualità 2021-2022" ai sensi dell'art. 1, comma 663 e 664 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati stanziati 3.100.000,00 euro vincolati all'individuazione e valorizzazione delle aree definibili come boschi vetusti e all'individuazione e caratterizzazione dei materiali di base per la

vivaistica forestale, da ripartire tra le Regioni e Province Autonome italiane secondo la tabella B allegata al decreto, la quale assegna 273.538,00 euro alla Regione Piemonte;

- il MASAF-DIFOR 4 con nota ns. prot. 158698 del 19/12/2022 ha comunicato di aver provveduto all'erogazione del contributo pari a euro 273.538,00 vincolati "per attività di individuazione dei boschi vetusti e di individuazione e caratterizzazione dei materiali di base per la vivaistica forestale" sul capitolo 8010 "Fondo per le foreste italiane", a favore della Regione Piemonte;
- la somma di € 273.538,00 è stata riscossa dal Tesoriere della Regione Piemonte, provvisorio di entrata n. 44386 del 13/12/2022.

Vista la D.G.R. n. 5 - 6351 del 28/12/2022 "Decreto MiPAAF n. 383963/2022 - Criteri e modalità di utilizzo del "Fondo foreste italiane 2022". Decreto MiPAAF n. 9403879/2020 - Istituzione del registro nazionale dei materiali di base. Decreto interm. n. 608943/2021 Approvazione delle linee guida per l'individuazione dei boschi vetusti. Ripartizione risorse tra attività su boschi vetusti e materiali di base per la vivaistica forestale" con cui:

- si è stabilito di destinare 83.538,00 euro per *attività di individuazione* e valorizzazione delle aree definibili come boschi vetusti dando atto che l'importo è da imputare al seguente capitolo:
Cap. 110440 (*spese per individuazione e valorizzazione dei boschi vetusti e dei materiali di base per la vivaistica forestale (Legge 145/2018)*):
Euro 38.538,00 – annualità 2023;
Euro 45.000,00 – annualità 2024;
- si è stabilito di destinare 190.000,00 euro per attività di individuazione e caratterizzazione dei materiali di base per la vivaistica forestale e più in generale di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche forestali, importo da imputare al seguente capitolo:
Cap. 110440 (*spese per individuazione e valorizzazione dei boschi vetusti e dei materiali di base per la vivaistica forestale (Legge 145/2018)*):
Euro 35.000,00 – annualità 2023;
Euro 155.000,00 – annualità 2024.
- è stata demandata alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio - Settore A1614A "Foreste" l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione;

Rilevata la necessità di:

- procedere all'accertamento dell'importo pervenuto dal MASAF (codice versante n. 379945), pari a € 273.538,00, sul capitolo 24044/2022 "*Somme provenienti dallo stato per individuazione e valorizzazione dei boschi vetusti e dei materiali di base per la vivaistica forestale (Legge 145/2018)*" del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, dando atto che tali somme non sono state accertate con precedenti atti;
- incassare la quota di € 273.538,00 trasferita da parte del MASAF – Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - cod. versante n. 379945) come da D.G.R. n. 5 - 6351 del 28/12/2022 al capitolo 24044/2022 "*Somme provenienti dallo stato per individuazione e valorizzazione dei boschi vetusti e dei materiali di base per la vivaistica forestale (Legge 145/2018)*";

Dato atto che per quanto attiene le risorse genetiche e la filiera vivaistica forestale la Regione Piemonte, in particolare tramite il Settore Foreste, ha finanziato attività di ricerca e sperimentazione da oltre 20 anni e che inoltre sono attualmente in corso di definizione programmi di lavoro in ambito nazionale (partecipazione alla Commissione Tecnica nazionale sulla vivaistica forestale di cui all'art. 14 d.lgs. 386/2003) e interregionale, per cui le attività di individuazione e caratterizzazione dei materiali di base saranno oggetto di successivi specifici provvedimenti del settore Foreste;

dato atto che invece risulta necessario provvedere all'avvio delle attività di individuazione e

censimento dei boschi vetusti in Piemonte, che finora non sono mai stati oggetto di indagine.

Dato atto che la legge regionale 12/1979 ha istituito l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA SpA) con finalità, tra le altre, di studio per la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricoloforestale e delle risorse rinnovabili e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari, e impegna (Art. 1) l'istituto ad operare a fini di interesse regionale valorizzandone (Art. 3) il carattere di strumentalità, individuando (Art. 4) la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta.

Considerato che sin dalla sua istituzione l'IPLA SpA ha supportato la Regione Piemonte negli ambiti delle foreste e delle aree protette con indagini specialistiche e attività di ricerca e pianificazione a livello territoriale, forestale e naturalistico;

ritenuto pertanto che IPLA SpA possa supportare attivamente il settore Foreste nell'individuazione dei boschi vetusti con:

- indagini territoriali, forestali e naturalistiche;
- supporto alla definizione di procedure tecnico amministrative e nell'istruttoria delle candidature;
- supporto nella definizione delle modalità di gestione per le singole aree individuate come boschi vetusti attuali o potenziali;
- partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica che, in attuazione della D.G.R. n. 5 - 6351 del 28/12/2022, sarà istituita dalla Direzione Ambiente e incaricata del riconoscimento dei "boschi vetusti" in coerenza con quanto indicato dalle Linee guida di cui al decreto interministeriale n. 608943 del 19 novembre 2021.

Richiamati:

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto "in house" senza ricorso al mercato;
- in particolare l'art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice che dispone che un appalto pubblico non rientri nell'ambito di applicazione del codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in particolare l'art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per l'affidamento diretto "in house" di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 235 del 15.02.2017 per disciplinare l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", art 4 comma 1 che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, invece, (comma 2, lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue

funzioni.

Richiamate inoltre:

- le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021 (recante modificazioni alla precedente D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017 e D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016 che ha approvato l’elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale);

- l’art. 13 “Modalità di affidamento” delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l’affidamento “in house” compete:

a) la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall’art. 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) il controllo della gestione e dell’esecuzione dell’affidamento.

Lo stesso comma 2 prevede inoltre che la valutazione di congruità, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 50/2016, vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi.

- gli artt. 7 “Controllo analogo sugli atti”, 8 “Modalità di esercizio del controllo analogo” delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che, in relazione a quanto sopra, la società “in house” IPLA S.p.A. può considerarsi equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

considerato che la Regione Piemonte ha provveduto all’iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02.03.2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all’ Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

in relazione a quanto sopra espresso, vista l’esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA SpA acquisite in quattro decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in campo ambientale, agricolo e forestale, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia nel campo della ricerca applicata, della sperimentazione, dell’assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agro-silvo-pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia in incarichi specifici nell’ambito di progetti europei;

considerato che l’apporto di IPLA SpA, attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, competenze e professionalità, costituisce elemento integrante il “beneficio alla collettività” ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

espresse le seguenti ulteriori considerazioni relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto:

- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società “in house”, tanto da prevedere, all’interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato (il cap. 120682), nel quale sono annualmente stanziare risorse;

- l’efficienza già dimostrata da IPLA SpA in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell’organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;

- l’efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli

uffici regionali, attraverso l'apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l'attività tecnico amministrativa;

considerato inoltre che la scelta di avvalersi dei servizi "in house" di IPLA SpA è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe:

- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA SpA;
- un aggravio di difficoltà nello svolgimento di alcune tipologie di attività dovuto alla minor neutralità che caratterizza generalmente le scelte e l'operato dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

ritenuto, in particolare, che i costi e le tariffe utilizzate da IPLA SpA sono in linea con le risultanze di una prima analisi della congruità dei costi e delle tariffe effettuata dal collegio sindacale di IPLA nel corso del 2016 metodo che con la D.G.R. n. 3-4125 del 26.10.2016 (con la quale, tra l'altro si è approvata la convenzione quadro scaduta a maggio 2017) è stato assunto come utile riferimento da parte delle strutture affidanti ai fini della verifica di congruità come richiesto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che ai fini di una migliore confrontabilità dei costi di IPLA SpA con i costi di mercato, con Determinazione n. 4419 del 28.12.2017 è stato affidato all'Università di Torino, Dipartimento di Management, un servizio di Benchmark e di comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte di IPLA SpA, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016;

dato atto che gli esiti dell'"Analisi dei sistemi di pricing a livello regionale e nazionale" (acquisita al Settore Foreste con protocollo di ricevimento n. 22159 del 14.05.2019) svolta dall'Università di Torino – Dipartimento di Management hanno sostanzialmente evidenziato una corrispondenza (+ o - 20%) dei costi di IPLA con quelli di analoghe attività presenti sul mercato e che, inoltre, sotto responsabilità diretta ed esclusiva del committente e per un arco temporale limitato (di 2/3 anni), le ulteriori attività di IPLA, se necessario, avrebbero potuto essere confrontate con il benchmark identificato durante le indagini effettuate purché fossero rispettate le seguenti condizioni:

- le attività devono essere simili per natura e quindi rientrare nella categoria/macro categoria di riferimento e rispettare il delta di variazione prezzo,
- le attività devono avere un rapporto tra gg/costi in linea con le attività precedenti affidate ad IPLA (profili professionali, costi unitari e assenza di significativi affidamenti esterni), a parità/similitudine di attività svolte e obiettivi da raggiungere,
- le attività devono essere verificate tenendo in considerazione eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato per quanto riguarda aspetti economici che possono influire sui benchmark di riferimento, così come cambiamenti a livello normativo/legislativo che possano alterare i risultati ottenuti;

dato atto che alcune delle attività di interesse regionale di cui al programma 2019-2021 rientravano nelle ipotesi sopra descritte, mentre altre non erano state oggetto di precedenti valutazioni di congruità, nel 2019, si è ritenuto di monitorare e aggiornare la comparazione dei costi di IPLA SpA con i costi di mercato attraverso un ulteriore incarico di benchmark e comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (incarico affidato alla ditta ETIFOR Srl con Determinazione n. 3242 del 19.09.2019);

visti gli esiti di tale ulteriore attività (prot. di ricevimento n. 36471 del 23.04.2020) di comparazione che, sinteticamente, possono essere riassunti nei seguenti tre punti:

- a) lo studio ha dimostrato come i costi giornalieri medi del personale IPLA siano generalmente superiori ai benchmark considerati, nondimeno ricadono sempre all'interno dell'intervallo (minimo-massimo) dei valori stimati mediante benchmark di mercato,
- b) il costo maggiore del personale IPLA ravvisato per alcune attività può trovare idonea giustificazione in molteplici fattori,
- c) in conclusione, dopo aver analizzato nel dettaglio le caratteristiche degli incarichi affidati dalla Regione Piemonte a IPLA, viene affermato che il costo del personale di quest'ultima appare in linea con i prezzi presenti nel mercato;

considerato che all'inizio del 2022 è stato avviato, con DGR n. 31-4679 del 18 febbraio 2022, il percorso per lo sviluppo di un metodo di valutazione della congruità degli affidamenti alle società in house della Regione Piemonte. Nelle more del perfezionamento del percorso di cui alla predetta deliberazione e considerato che i prezzi proposti da IPLA SpA non hanno subito variazioni considerevoli, anzi sono rimasti invariati, si ritiene di poter procedere sulla base della valutazione di congruità degli anni precedenti;

acquisita la proposta tecnico economica (di seguito PTE) dell'IPLA SpA pervenuta in data 28.12.2022, prot. di ricevimento n. 164702/A1614A del 29.12.2022, dell'importo di euro 83.538 IVA inclusa, per la realizzazione del servizio "Individuazione dei boschi vetusti", riportata quale Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, consistente nelle seguenti attività:

- 1) analisi della bibliografia e degli strumenti di pianificazione forestale e naturalistica;
- 2) indagini territoriali, e forestali e naturalistiche (vegetazione, fauna, suolo), con sopralluoghi in campo e redazione delle schede di censimento;
- 3) supporto al Settore Foreste nella definizione delle procedure per la preselezione e istruttoria tecnica delle candidature;
- 4) supporto al Settore Foreste nella definizione di modalità di gestione per le singole aree individuate come boschi vetusti attuali o potenziali a medio termine;
- 5) partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica incaricata dell'istruttoria delle candidature;
- 6) organizzazione e partecipazione ad eventi.

rilevato che le attività di dettaglio di cui sopra rientrano, come tipologia, fra quelle oggetto delle valutazioni comparative precedentemente citate e che i relativi costi evidenziati rientrano fra quelli oggetto di comparazione.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto:

- procedere all'affidamento diretto delle attività relative all'individuazione dei boschi vetusti nei confronti di IPLA S.p.A. (P.IVA 02581260011) con sede in Torino, Corso Casale 476, per un importo complessivo di € 83.538,00, come da PTE pervenuta, secondo quanto previsto dalle norme e dalla giurisprudenza in materia e secondo gli indirizzi che la Regione ha già definito come criteri per la valutazione della congruità ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 7 emanate dall'ANAC in materia;
- approvare, per l'affidamento di cui sopra, lo schema di contratto di cui all'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, redatto conformemente alle indicazioni di cui al c. 1 dell'art. 13 delle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021;
- impegnare l'importo di euro 83.538,00 sul capitolo di spesa n. 110440 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 di cui euro 38.538,00 annualità 2023 e euro 45.000,00 annualità 2024 a favore di IPLA S.p.A. (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 - codice

beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti per l'anno 2023 e 2024;

- prenotare la somma residua di € 190.000,00 sul capitolo di spesa n. 110440 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, di cui 35.000,00 annualità 2023 e 155.000,00 annualità 2024, a favore di creditori successivamente determinabili, *per* attività di individuazione e caratterizzazione dei materiali di base per la vivaistica forestale e più in generale di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche forestali, mediante l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato i cui impegni verranno perfezionati con successivi provvedimenti del Settore Foreste.

Stabilito che i corrispettivi per la realizzazione dei servizi affidati sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico;

visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debentrici di imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai propri fornitori;

dato atto che la normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle operazioni rese nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA SpA non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

Preso atto che:

- le attività da affidare saranno regolate sulla base del contratto di cui allo schema Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- le attività da affidare comportano per IPLA SpA il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare;
- IPLA SpA si configura come Responsabile esterno ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 3, dell'articolo 28 del Reg. UE 2016/679 i trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento,
 - il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del Titolare per iscritto con il presente atto di nomina,
 - è intenzione del delegato del Titolare consentire l'accesso ai dati da trattare sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato,
- si ritiene per quanto sopra opportuno procedere alla nomina di IPLA SpA come Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore Foreste Ing. Enrico Gallo;

acquisito il DURC regolare di IPLA;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Verificata la conformità con la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come parzialmente modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", artt. 3 e 7;
- il Decreto interministeriale n. 608943 del 19 novembre 2021 "Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti";
- la D.G.R. n. 5 - 6351 del 28 dicembre 2022 di ripartizione del Fondo per le foreste italiane 2022 per le attività di individuazione dei boschi vetusti e di individuazione e caratterizzazione dei materiali di base per la vivaistica forestale;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.lgs. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle PP.AA.";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l'art. 17 della legge regionale. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- la legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie", che ha iscritto l'importo di €121.000,00 sul capitolo di spesa 124560/2021;
- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2022, n. 1 - 4970 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021 avente per oggetto: "Regolamento regionale di contabilità della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R. Approvazione".;
- la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la DGR n. 73-5527 del 03/08/2022 "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Attuazione delle Legge regionale n. 13 del 02/08/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

determina

1. di accertare sul capitolo 24044/2022 “*Somme provenienti dallo stato per individuazione e valorizzazione dei boschi vetusti e dei materiali di base per la vivaistica forestale (Legge 145/2018)*” l’importo pervenuto dal MASAF (codice versante n. 379945), pari a euro 273.538,00, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per attività di individuazione dei boschi vetusti e di individuazione e caratterizzazione dei materiali di base per la vivaistica forestale, somma riscossa dal Tesoriere della Regione Piemonte, quietanza n. 44386 del 13/12/2022, del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, dando atto che tale somma non è stata accertata con precedenti atti;
2. di incassare la quota di euro 273.538,00 trasferita da parte del MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - cod. versante n. 379945 come da D.G.R. n. 5 - 6351 del 28/12/2022 al capitolo 24044/2022 “*Somme provenienti dallo stato per individuazione e valorizzazione dei boschi vetusti e dei materiali di base per la vivaistica forestale (Legge 145/2018)*”;
3. di approvare la PTE dell’IPLA SpA di dettaglio (prot. di ricevimento n. 164702/A1614A del 29.12.2022), dell’importo di euro 83.538 IVA inclusa, per la realizzazione del servizio “*Individuazione dei boschi vetusti*”, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, consistente nelle seguenti attività:
 - a. analisi della bibliografia e degli strumenti di pianificazione forestale e naturalistica;
 - b. indagini territoriali, e forestali e naturalistiche (vegetazione, fauna, suolo), con sopralluoghi in campo e redazione delle schede di censimento;
 - c. supporto al Settore Foreste nella definizione delle procedure per la preselezione e l’istruttoria tecnica delle candidature;
 - d. supporto al Settore Foreste nella definizione di modalità di gestione per le singole aree

- individuate come boschi vetusti attuali o potenziali a medio termine;
- e. partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica incaricata dell'istruttoria delle candidature;
 - f. organizzazione e partecipazione ad eventi.
 4. procedere all'affidamento diretto delle attività relative all'individuazione dei boschi vetusti nei confronti di IPLA S.p.A. (P.IVA 02581260011) con sede in Torino, Corso Casale 476, per un importo complessivo di euro 83.538,00 IVA inclusa, come da PTE pervenuta, secondo quanto previsto dalle norme e dalla giurisprudenza in materia e secondo gli indirizzi che la Regione ha già definito come criteri per la valutazione della congruità ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 7 emanate dall'ANAC in materia;
 5. approvare, per l'affidamento di cui sopra, lo schema di contratto di cui all'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, redatto conformemente alle indicazioni di cui al c. 1 dell'art. 13 delle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021;
 6. impegnare l'importo di euro 83.538,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 110440 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 di cui euro 38.538,00 annualità 2023 e euro 45.000,00 annualità 2024 a favore di IPLA S.p.A. (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116) per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti per l'anno 2023 e 2024;
 7. prenotare la somma residua di euro 190.000,00 sul capitolo di spesa n. 110440 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, di cui:
 - euro 35.000,00 annualità 2023 - Bilancio finanziario gestionale 2022-2024
 - euro 155.000,00 annualità 2024 - Bilancio finanziario gestionale 2022-2024a favore di creditori successivamente determinabili, *per* attività di individuazione e caratterizzazione dei materiali di base per la vivaistica forestale e più in generale di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche forestali, mediante l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato i cui impegni verranno perfezionati con successivi provvedimenti del Settore Foreste;
 8. di dare atto che le transazioni elementari sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs.50/2016, è il Dirigente del Settore Foreste Ing. Enrico Gallo.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 c.1 e art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: IPLA SpA - C.F. e P.IVA 02581260011 – codice beneficiario 67116
- Importo: euro 83.538,00 IVA inclusa
- Dirigente responsabile: Ing. Enrico GALLO

Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)

Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_A_scheda_IPLA_boschi_vetusti_2023_24.pdf
2. ALLEGATO_B_SCHEMA_CONTR_BOSCHI_VETUSTI.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1614A - Foreste

BOSCHI VETUSTI – 2023-24

Importo complessivo € 83.538 (oneri fiscali inclusi)

Torino, dicembre 2022

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo del progetto è supportare la Regione nell'attività di identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e di definizione delle modalità per la loro gestione e tutela, con riferimento agli artt. 3 e 7 del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (D.lgs. 34/2018).

Per boschi vetusti, secondo la succitata norma, si intende una *“superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi per almeno 60 anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee”*.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE AZIONI

Di seguito vengono delineate le diverse attività previste, in parte da svolgere in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università di Torino.

1. Analisi bibliografica utile a delineare un quadro esauriente ed esaustivo delle conoscenze in merito alle caratteristiche dei boschi vetusti e degli strumenti di pianificazione forestale e naturalistica esistenti (In collaborazione con DISAFA).

Con il contributo di DISAFA si effettuerà una ricerca bibliografica sulle caratteristiche dei boschi vetusti e sulle modalità di gestione, con particolare riferimento alle aree dell'Europa orientale in cui permangono lembi di foresta, anche primigenia.

2. Indagini territoriali, forestali e naturalistiche (vegetazione, fauna, suolo) con sopralluoghi in campo e redazione delle schede di identificazione (In collaborazione con DISAFA).

Si tratterà di individuare i Boschi con caratteristiche di vetustà sul territorio regionale e quindi candidabili ad entrare nella Rete nazionale dei Boschi Vetusti, definendone contestualmente le caratteristiche anche con sopralluoghi mirati, durante i quali verranno acquisite le informazioni necessarie per redigere le schede di censimento.

3. Supporto al Settore Foreste nella definizione delle procedure per la preselezione e l'istruttoria tecnica delle candidature.

Si tratterà di supportare i funzionari regionali nella definizione dei criteri tecnici sia per selezionare le aree candidabili sia per effettuare l'istruttoria per il riconoscimento dello status di Bosco Vetusto, secondo le disposizioni normative.

4. Supporto al Settore Foreste nella definizione di modalità di gestione per le singole aree individuate come boschi vetusti attuali o potenziali a medio termine.

Si tratterà di definire le modalità di gestione dei singoli boschi vetusti; da quest'attività preliminare, con successivo incarico, potranno essere redatte delle linee guida sul formato delle "Guide selvicolturali", che sintetizzino caratteristiche e criteri tecnici per una corretta gestione dei boschi vetusti.

5. Partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica incaricata dell'istruttoria delle candidature.

I funzionari regionali verranno affiancati da tecnici IPLA durante le riunioni per la valutazione delle candidature, con modalità analoghe a quelle già in corso nell'ambito delle attività inerenti agli Alberi monumentali.

6. Organizzazione e partecipazione ad eventi correlati alle attività in corso.

Si prevedono momenti di divulgazione e partecipazione a corsi, convegni, sopralluoghi anche al di fuori dei confini regionali per acquisire informazioni utili allo svolgimento delle attività previste.

3. CRONOPROGRAMMA E SCADENZE

ATTIVITA' - AZIONI		MESE - 1	MESE - 2	MESE - 3	MESE - 4	MESE - 5	MESE - 6	MESE - 7	MESE - 8	MESE - 9	MESE - 10	MESE - 11	MESE - 12	MESE - 13	MESE - 14	MESE - 15	MESE - 16	MESE - 17	MESE - 18	MESE - 19	MESE - 20	MESE - 21	MESE - 22	MESE - 23	MESE - 24
1	Analisi bibliografica																								
2	Indagini territoriali																								
3	Definizione delle modalità di istruttoria per la selezione delle aree candidate																								
4	Definizione di modalità di gestione per i boschi vetusti																								
5	Partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica																								
6	Organizzazione e partecipazione ad eventi																								

4. RIASSUNTO DELLE AZIONI E VALORIZZAZIONE ECONOMICA

I costi indicati si intendono comprensivi di tutti gli oneri risultanti dall'effettuazione di trasferte, acquisto di materiale e di quanto altro risulta necessario alla realizzazione del progetto.

ATTIVITA' - AZIONI		IMPORTO (€)
1	Analisi bibliografica	7.000,00
2	Indagini territoriali	26.800,00
3	Definizione delle modalità di istruttoria per la selezione delle aree candidate	10.700,00
4	Definizione di modalità di gestione per i boschi vetusti	10.700,00
5	Partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica	9.000,00
6	Organizzazione e partecipazione ad eventi	4.500,00
TOTALE IVA ESCLUSA		68.700,00
	IVA 22%	15.114,00
IMPORTO IVA INCLUSA		83.814,00
ARROTONDATO A		83.538,00

A fronte del servizio, la Regione Piemonte corrisponderà a IPLA S.p.A. la somma complessiva di € 83.538,00 (oneri fiscali inclusi), a riconoscimento dell'impiego di personale, utilizzo di materiale di consumo, spese per trasferte, sopralluoghi e rilievi, consulenze esterne ed ogni altro onere si renda necessario alla realizzazione del progetto.

L'importo verrà erogato a seguito di due fatturazioni:

- I° fatturazione di 38.538,00 euro – I° stato di avanzamento lavori entro il 2023;
- II° fatturazione di 45.000,00 euro - Chiusura lavori entro il 2024.

SCHEDA RELATIVA AI COSTI DEGLI AFFIDAMENTI ALL'I.P.L.A. S.p.A.

BOSCHI VETUSTI - anni 2023-24

Committente: Regione Piemonte

Direzione: A1600A

Settore: A1614A

Funzionario regionale referente: Lorenzo Camoriano

Durata: biennale

Ripartizione delle giornate del personale IPLA per tipologia di attività		giornate previste
1	Analisi bibliografica	8
2	Indagini territoriali	30
3	Definizione delle modalità di istruttoria per la selezione delle aree candidate	12
4	Definizione di modalità di gestione per i boschi vetusti	12
5	Partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica	10
6	Organizzazione e partecipazione ad eventi	5
TOTALE		77

DETTAGLIO DEI COSTI:

Costi standard personale (€/giornata IVA esclusa al lordo dei costi indiretti e generali)

Responsabile di struttura	800,00
Resp. di servizio / Ricercatore esperto	650,00
Ricercatore	560,00
Tecnico	450,00
Operaio	260,00

QUALIFICA	Unità lavorative previste	giornate previste	importo totale (€)
Responsabile di struttura	1	11,0	8.800,00
Resp. di servizio / Ricercatore esperto	3	66,0	42.900,00
Ricercatore			-
Tecnico			-
Operaio			-
Responsabile del progetto per I.P.L.A.	Andrea Ebone		

Totale personale IPLA	51.700,00
Consulenze esterne e prestazioni da terzi:	15.000,00
Materiale durevole (quota d'uso e/o di ammortamento):	
Materiale di consumo:	
Spese per trasferte, sopralluoghi, rilievi:	2.000,00
Totale generale	68.700,00
IVA 22%	15.114,00
Importo totale progetto	83.814,00
Arrotondato a	83.538,00



Spettabile IPLA S.p.A.
Corso Casale 476
10132 TORINO

**Oggetto: contratto per la disciplina della prestazione di servizio denominata
“Individuazione dei boschi vetusti 2023-2024”**

Con Determinazione n. del è stato affidato all'IPLA SpA il servizio in oggetto, regolato dalle condizioni di seguito riportate.

.1. Oggetto

1. La Stazione appaltante è il Settore Foreste della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio; essa acquisisce il servizio denominato “Individuazione dei boschi vetusti 2023-2024” per la spesa di euro 83.538,00 IVA inclusa.
2. Le attività sono descritte in dettaglio nella scheda progettuale allegata (Allegato A) alla Determinazione n. del, che rappresenta il riferimento per le attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione.

.2. Durata

1. Il Contratto ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024.
2. Le scadenze per le attività sono così definite:
 - attività afferenti al 2023: devono concludersi entro il 31.12.2023,
 - attività afferenti al 2024: devono concludersi entro il 31.12.2024.

Eventuali proroghe alle scadenze sopra definite possono essere stabilite dal Settore Foreste, sulla base di proprie esigenze o di richieste adeguatamente motivate.

.3. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.
2. Si considera assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla sottoscrizione dello stesso.

.4. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
2. L'IPLA S.p.A. in qualità di affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dalla Stazione appaltante.
3. E' consentito il ricorso a collaborazioni esterne di parti minoritarie (in termini di importo) del progetto purché ciò sia previsto nelle schede progettuali di cui all'art. 1 comma 2.
4. La Regione si impegna a fornire all'IPLA S.p.A. le informazioni e la collaborazione necessarie per condurre le attività e, per quanto non indicato nelle schede progettuali di cui all'art.1 comma 2, potrà fornire indirizzi e prescrizioni.

.5. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è pari a euro 83.538,00 IVA inclusa
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla Stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per le prestazioni di cui trattasi.

.6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

.7 Termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo verrà erogato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo le seguenti modalità:
 - 38.538,00 euro come stato d'avanzamento, entro il 31/12/2023;
 - 45.000 euro a saldo, alla conclusione dell'attività, entro il 31/12/2024.
2. I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate al Settore Foreste della Regione Piemonte (Codice amministrazione destinataria E6A9MX), debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
3. Per lo stato d'avanzamento e il saldo le fatture potranno essere emesse solo dopo la consegna della relazione delle attività svolte e/o dalla consegna degli elaborati previsti .

In caso di silenzio del direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 10, l'assenso è acquisito nel termine di 10 gg lavorativi dalla consegna.

4. La consegna della relazione delle attività svolte e/o degli elaborati finali al Settore Foreste avviene mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it.
5. Laddove, nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

.8 Verifica dei livelli di servizio quali-quantitativi

1. La verifica del servizio sarà effettuata dal Responsabile del procedimento ed è diretta a verificare la conformità del servizio al presente contratto e alle schede progettuali di cui all'art. 1.

.9 Proprietà dei risultati e dei prodotti

1. Tutti i documenti di studio e gli elaborati prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione.
2. La Regione concorda con l'IPLA SpA modalità, tempi e risorse per la divulgazione delle attività realizzate.
3. L'IPLA SpA può comunque utilizzare i risultati delle ricerche e attività previste dalla presente convenzione dietro autorizzazione della Regione.

.10. Responsabile del Procedimento e direttore di esecuzione del contratto

Il Dirigente del Settore Foreste (A1614A) è il Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per le attività di controllo, di monitoraggio e per la verifica dei risultati, come previsto dall'art. 31, comma 5 del d.lgs.50/2016, è il dott. Lorenzo Camoriano, funzionario del Settore Foreste.

.11. Penali

1. L'affidatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.
2. Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati nei singoli affidamenti comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.

3. L'affidatario si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione del servizio.

.12. modalità di modifica del contratto

1. Eventuali modificazioni al presente contratto possono essere concordate per iscritto tra le parti limitatamente a modifiche dei contenuti delle schede progetto di cui all'art. 1 e a condizione che non comportino una variazione del corrispettivo di cui all'art. 5.
2. Le modificazioni dei contenuti sono disposte dal Responsabile del procedimento, anche sulla base di specifiche richieste da parte di IPLA .
3. Non sono possibili compensazioni di importo fra diverse schede progetto.
4. Modificazioni di diversa natura devono essere preventivamente disposte con atto amministrativo da parte della Regione Piemonte.

.13. Risoluzione anticipata, rideterminazione del corrispettivo e recesso

1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.
2. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.

.14 Responsabilità

1. L'IPLA S.p.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

.15. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

.16. Trattamento dei dati personali

1. Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli:

- dati personali e dati identificativi dei terreni dei proprietari/gestori dei boschi oggetto di indagine, potenzialmente vetusti e candidabili all'istruttoria.

Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:

A. PERSONALI

- soggetti (pubblici e privati) proprietari/gestori dei boschi oggetto di indagine
- Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

2. Durata del trattamento dei dati

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. Istruzioni documentate art. 28 comma III GDPR

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, IPLA dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati di IPLA al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

4. Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da IPLA esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto.

5. Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Gestione subappalti. Manleva

Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

7. Ulteriori garanzie

IPLA si impegna altresì a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

8. Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le

informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

.17. Piano anti-corrruzione regionale

1. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento rispetterà il Patto di integrità di seguito allegato, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo all'esclusione dall'affidamento e alla risoluzione del contratto.
3. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

18. Imposta di bollo

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 642/1872 e s.m.i. in quanto stipulato tra Regione Piemonte e la società operante in regime di "in house providing" strumentale IPLA S.p.A. equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte.

19. Oneri fiscali e spese

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.
2. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono poste a carico della parte richiedente.

20. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

La Regione Piemonte – Settore Foreste, C.F. 80087670016, con sede in Corso Bolzano, 44 – 10121 TORINO, nella persona di Enrico GALLO, nato a, in qualità di Dirigente del Settore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile

Il Dirigente del Settore
Enrico GALLO
(firmato digitalmente)

La ditta IPLA S.p.A., P. Iva 02581260011, con sede in Corso Casale, 476 – 10132 Torino, nella persona di Andrea MORANDO, nato ad in qualità di Amministratore Unico, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile

L'Amministratore Unico
Andrea MORANDO
(firmato digitalmente)

PATTO DI INTEGRITA' TRA

La Regione Piemonte – Settore Foreste, C.F. 80087670016, con sede in Corso Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO, nella persona di Enrico GALLO, nato a, in qualità di Dirigente del Settore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

E

la ditta IPLA S.p.A., P. Iva 02581260011, con sede in Corso Casale, 476 – 10132 Torino, nella persona di Andrea MORANDO, nato a..... in qualità di Amministratore Unico

SOMMARIO

PREMESSA

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
5. SANZIONI
6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
7. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici.

A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui è parte l'Amministrazione regionale.

Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto. L'affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato;
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante. L'affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto

dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto. L'affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (deliberazione Giunta Regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020) nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015);
- b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;
- e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto legislativo 50/2016 ed inoltre ad attuare quanto previsto nel Paragrafo 7.1 del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023.

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può, anche d'intesa con ANAC, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) e c bis) del d.lgs. 50/2016.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante (whistleblowing), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

ART.6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Per la Regione Piemonte:

Il Dirigente del Settore
Enrico GALLO

Per IPLA S.p.A.:

L'Amministratore Unico
Andrea MORANDO

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679
(Allegato alla lettera commerciale)**

Gentile IPLA SpA,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Dlgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento di servizi o forniture saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare al trattamento ad erogare il servizio richiesto;
3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Foreste;
5. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
6. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
7. i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni cinque;
8. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO), tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.